

Liquidazione controllata n. 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente rel.
Dott. Domenica Capezzerà	Giudice
Dott. Federica Colantonio	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, da [REDACTED] presso il cui studio legale ha eletto domicilio;

RICORRENTE

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 05.01.2023 [REDACTED] ha chiesto al Tribunale adito l'apertura della liquidazione del proprio patrimonio esponendo di versare in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile che determina una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.



In via preliminare il Collegio osserva che alla data di deposito del ricorso era già entrato in vigore da alcuni mesi il d.lvo 14/2019 (c.d. Codice della Crisi di Impresa), ne discende che la domanda deve intendersi come proposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 268-277 del CCI, per conseguire la liquidazione controllata dei propri beni.

Rilevato che ricorre la competenza di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente risiede [REDACTED] quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto, che ricorre il requisito soggettivo di cui al combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI atteso [REDACTED] è lavoratore dipendente e come tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso versa in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile la loro insolvenza stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda in € 272.239,78 a far fronte alle obbligazioni contratte di importo complessivo pari ad € 545.031,90;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta, anche a seguito di integrazione del 2/02/2023, tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Di Michele il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un



parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e che la sua concreta determinazione debba essere rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria sentito il parere del liquidatore;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] nato [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

2) Nomina Giudice Delegato il Dott. Elio Bongrazio;

3) Nomina liquidatore il dott. Domenico Di Michele (C.F. DMCDNC58C17D763W) con studio in Pescara (Pe) Via Venezia n.12;

4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte



di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio [REDACTED];

9) Ordina alla ricorrente ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione ad eccezione dell'immobile adibito ad abitazione sito in [REDACTED] [REDACTED] che il ricorrente potrà continuare ad utilizzare a fini esclusivamente abitativi per sé ed il proprio nucleo familiare -come risultante dal certificato allegato- fino al momento in cui l'immobile stesso non verrà trasferito;

10) Dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Pescara con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;
- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari e il PRA in ordine, rispettivamente, ai beni immobili e mobili registrati indicati alla pag 12 della relazione dell'OCC;
- notifichi la presente sentenza alla debitrice ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art.



272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.



Così deciso in Pescara il 7/02/2023

Il Presidente est.

Dott. Elio Bongrazio

